

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Modifica del 12 giugno 2020

Fa fede soltanto la versione che
sarà pubblicata ufficialmente

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoversi 1 e 2, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 «Ufficio federale» è sostituito con «UFT».

Art. 3a Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili

¹ Un servizio incaricato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

² Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1983² sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (UE) n. 1300/2014³ relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.

³ Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

⁴ Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

¹ RS 151.34

² RS 742.1.1.1

³ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag 1.

⁵ Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti.

Art. 9 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... L'UFT decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente. ...

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

12 giugno 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

